

Il [messaggio 13 giugno 2022, n. 2397](#) fornisce le istruzioni per la corretta gestione del **bonus una tantum di 200 euro**, previsto dal **decreto Aiuti**, spettante ai lavoratori subordinati.

I **datori di lavoro**, previa acquisizione di una dichiarazione del lavoratore con la quale lo stesso dichiara, ricorrendone le circostanze, "di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 18 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50", **devono erogare il bonus** insieme alla retribuzione del mese di luglio, e poi compenseranno il relativo importo in Uniemens. Il bonus spetta a **ciascun lavoratore subordinato** una sola volta, anche in presenza di più rapporti di lavoro.

Possono accedere **all'indennità di 200 euro**, ricorrendone i presupposti previsti dalla legge, tutti i **lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati**, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.

Nel computo della soglia di reddito da rispettare per la legittima spettanza vanno inclusi **tutti i redditi di qualsiasi natura** con la sola eccezione dei seguenti:

- rendita casa di abitazione e relative pertinenze;
- trattamenti di fine rapporto;
- emolumenti arretrati sottoposti a tassazione separata;
- ANF, assegni familiari e assegno unico universale;
- assegni di guerra, indennizzi da vaccinazione o trasfusione;
- indennità di accompagnamento.

Il bonus una tantum da 200 euro è **fiscalmente esente**.

L'indennità da 200 euro una tantum è prevista per i **disoccupati** e i **cassintegrati a zero ore** che risultino tali nel mese di giugno. In entrambi i casi sarà l'INPS a erogare il contributo nel mese di luglio.

Il bonus spetta **a tutti i lavoratori dipendenti** purché venga rispettato il limite della retribuzione mensile, imponibile ai fini previdenziali, pari a 2.692 euro. Per i rapporti di lavoro domestico (soggetti assicurati presso la Gestione dei Lavoratori domestici dell'INPS) l'indennità è erogata dall'Inps a seguito di domanda.

L'erogazione dell'indennità una tantum genera **un credito** che il datore di lavoro può compensare in sede di denuncia contributiva mensile.